CAPITOLO PRIMO FIDES

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. De contrahenda emptione. – 3 Fidem sequi πειστικελευστε, πίστει πίστει κελεύω. – 4. Fidem facere.

1. *Cenni introduttivi*. – Alcune costituzioni giustinianee si occupano di dettare regole circa le modalità di redazione dell'*instrumentum*¹. Esse, non solo contengono i requisiti per una valida re-

¹Le norme imperiali che si occupano di dettare i requisiti formali del documento sono C. 4.2.17; Nov. 44; Nov. 47. C. 4.21.17 pr. (Iust.): Contractus venditionum vel permutationum vel donationum, quas intimari non est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare: adeo ut nec i llud in huiusmodi venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori imponitur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris interest ei persolvere (a. 528); Nov. 44 (Iust.): Litem Paulo ante audivimus praesenti legi praebentem occasionem. Ex persona quidem mulieris cuiusdam ferebatur documentum, litteras quidem eius non habens erat enim harum ignara, completum autem a tabellione et <a> tabulario subscriptionem habens eius et testium ostendens praesentiam. Deinde dum quaedam dubitatio super eo fieret, muliere dicente non esse a se delegata quae charta loquebatur, qui litem audiebat, quaerebat a

tabellione cognoscere negotii veritatem, denique tabellionem deduxit. At ille litteras recognoscere dixit completionis tabellionis, non tamen nosse aliquid horum quae secuta sunt; nec enim sibi ab initio penitus delegatum, sed commisisse cuidam suorum hoc facere, neque postea venisse ad completionem, sed rursus alii hoc commisisse. Et is quidem, qui affuit completioni, venit, nihil nec ipse dicens se nosse (etenim neque scriptor fuit documenti), sed solum docuit quia praesente se hoc dimissum sit. Nec cui ab initio delegatum est inventus est: unde, nisi per testes iudex valuisset agnoscere causam, pure periculum patiebatur undique negotii cadendi notitia. Et illud quidem competentem meruit examinationem atque decretum: nos autem credimus oportere universis auxiliari et communem in omnibus facere legem, quatenus praepositis operi tabellionum ipsis per se omnibus modis iniungatur documentum, et dum dimittitur intersint, et non aliter imponatur chartae completio nisi haec gerantur: ut habeant unde sciant negotium et interrogati a iudicibus possint quae sunt subsecuta cognoscere et respondere, maxime quando litteras sunt ignorantes qui haec iniungunt, quibus facilis est et inconvincibilis denegatio horum quae pro veritate secuta sunt. ... (a. 536); Nov. 47 (Iust.): 1. Si qua vero apud Orientis habitatores aut alios homines observatio custodiatur in civitatum temporibus, neque huic invidemus: sed praescribatur quidem imperium, sequatur vero, sicuti dictum est, consul et indictio atque mensis et dies, secundum quam geruntur et scribuntur quae aguntur, et tunc inferatur etiam civitatis omnibus modis annus. Nos enim auferimus quidem priorum nihil, imperiali vero additamento causam augemus. Et incohetur mox auctore deo a procedente prima indictione, ita quodammodo eis scribentibus: "Imperii Iustiniani sacratissimi Augusti et imperatoris anno undecimo et post consulatum Flavii Belisarii viri clarissimi anno secundo, toto kalendas." Sicque in omnibus nominentur imperii anni et nostri, in quantum eos deus elongaverit, et de cetero imperatorum. Palam namque est quia nunc quidem annum undecimum nostri scribunt imperii, incohante vero Aprile mense et prima die, in qua nos deus Romanorum superposuit rebus, duodecimum annum scribent, et ita de cetero, donec nostrum deus imperium extenderit: ut nobis etiam haec causa super leges et harum celebrationem continue maneat immortalis, dum memoria imperii omnibus simul interfuerit causis atque temporibus. Illud quoque adicimus: quoniam hi qui tempus in iudiciis designant, cum incertis illis et antiquis litteris hoc declarant, observetur in omni iudicio, ut post illas litteras antiquitatis alias subdant, id est has communes et omnibus notas et quae legi ab omnibus facile possint et significare gestorum tempus: ut non fatigentur requirentes id tempus, deinde errantes expectent, donec hominem quemcumque comperiant litteras illas pro veritate lecturum. Sed si quidem reliqua etiam post praescriptionem incertarum litterarum graecae sint vocis, graecis litteris subdi tempus; si vero latinus quidam to-

dazione del documento, ma predispongono anche una regolamentazione sui *tabelloniones*, ossia coloro che erano competenti a redigerli, sia privati sia pubblici. Se questi soggetti, da un lato, sono ora sottoposti a sanzioni severe, quando contravvengano alle disposizioni imperiali², dall'altro formano una categoria con proprie competenze. Ciò si riflette anche sul valore giuridico dell'atto, rafforzato ove conforme alla legge. Le norme del potere centrale sull'*instrumentum*, dunque, possono essere considerate come l'attestazione di quel lungo processo storico e giuridico che prende le mosse dai territori ellenistici, non solo orientali – si pensi alla Sicilia di Cicerone – con i papiri, viene recepito in Occidente attraverso l'espansione dell'adozione delle tavolette che non sono più solo funzionali alla conferma delle volontà testamentarie, ma anche degli atti negoziali³.

tius chartae consistat ordo, latinis quidem perscribatur tempus, interpositis illis incertis elementis, clariorem tamen ordinem habentibus litteris, quas liceat omnibus legere omnino syllabarum latinarum <non> ignaris (a. 537), sui cui si veda meglio avanti.

² Cfr.: G. FIGARI, Il tabellionato nel periodo giustinianeo, in Rivista del notariato 16 (1962), 535 ss.; H. ANKUM, Les tabellions romains, ancêtres directs des notaires modernes, in Atlas du notariat. Le notariat dans le monde: huit siècles de notariat latin, quatre décennies d'union internationale, Deventer 1989, 5 ss.; M. AMELOTTI, Fides, fides publica in età romana, in Atti del Convegno internazionale di studi storici, organizzato dal Consiglio notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio nazionale del notariato (Genova, capitale europea della cultura, 8-9 ottobre 2004), Milano 2006, 10 ss.; per la funzione svolta nella composizione dei formulari e sul loro ruolo sociale dei funzionari addetti alla redazione di documenti, cfr. C. CARBONETTI VENDITELLI, Il sistema documentario romano tra VII e XI secolo: prassi, forme, tipologia della documentazione privata, in L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). I. La fabrique documentaire, dir. J.-M. Martin, A. Peters-Custot e V. Prigent, Roma 2011, 87-115; EADEM, Il palatium Lateranense come risorsa: gli scrittori di documenti a Roma tra VIII e XII secolo, in La mobilità sociale nel Medioevo italiano, 3, Roma 2017, 75 ss.

³ L. MIGLIARDI ZINGALE, *I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette* d'Egitto: silloge di documenti dal I al IV secolo D. C., Torino 1991, sottolinea come a Roma esistesse sin dal periodo arcaico una tradizione circa la scrittura

In tal senso, diversi studi hanno rilevato un riscontro dei criteri contenuti nelle costituzioni con la documentazione privata risalente al medesimo torno temporale, all'interno di una prospettiva che 'dall'alto' guarda 'al basso', ossia dalla norma alla prassi. Si pensi, in merito a ciò, ai contributi di Amelotti⁴, di Frezza⁵ di Archi⁶ di Migliardi Zingale⁷ con particolare attenzione ai papiri; ma se è acclarata una ricaduta pratica del volere imperiale sulla documentazione privata, seppur nei limiti visti, risulta non indagata in modo approfondito l'ipotesi reciproca. Proprio da tale osservazione prende spunto la presente indagine, dedicata a comprendere se possa essersi verificato che le formule impiegate dai privati siano state recepite nelle norme ed in che misura avessero contribuito anche alla diversa concezione degli istituti giuridici.

In connessione con la possibilità che esistessero ulteriori mo-

relativamente alle tavolette testamentarie con valore probatorio, ciò in risposta alla letteratura che contrappone il mondo romano al mondo ellenistico. Sulla dialettica scrittura-oralità nei documenti testamentari utile può essere anche L. MIGLIARDI ZINGALE-M. PAVESE, Testamenta et hereditates, in G. PURPURA (cur.) Revisione ed integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiustiniani', (FI-RA). Studi preparatori, II. Auctores – Negotia, Torino 2012, 145 ss.; si veda, inoltre, F. SCOTTI, La pluralità di tabulae testamentarie: fonti letterarie e casistica giurisprudenziale, in Diritto@storia 14 (2016), 5-42.

⁴ M. AMELOTTI, *Il documento nel diritto giustinianeo. Prassi e legislazione*, in G.G. ARCHI (cur.), *Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea: Caratteri e problematiche*, Ravenna 1985, n. 37, 125-137.

⁵ P. FREZZA, L'influsso del diritto romano giustinianeo nelle formule e nella prassi in Italia, Milano 1974, 13.

⁶G.G. ARCHI, *Il trasferimento della proprietà nella compravendita romana*, Padova 1984.

⁷L. MIGLIARDI ZINGALE, Diritto romano e diritti locali nei documenti del Vicino Oriente, in SDHI. 65 (1999), 217-232; EADEM, L'ekbibastes in età giustinianea tra normazione e prassi: riflessioni in margine ad un papiro ossirinchita di recente pubblicazione, in Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente, Modena 2000, 229-252; EADEM, Catene di costituzioni imperiali nelle fonti papirologiche: brevi riflessioni, in XVI Convegno Internazionale in Onore di Manuel J. Garcia Garrido, Napoli 2017, 423-434.

delli normativi, oltre alle norme imperiali e alle *regulae iuris*, impiegati nella redazione documentale, occorre precisare, che in studi precedenti⁸, si è ipotizzato che, durante il Principato, gli editti provinciali contenessero diverse disposizioni omogenee, sia per i territori latinizzati sia per quello ellenistici, anche per il confezionamento degli atti sostanziali e non solo processuali. Non di meno, sebbene tale fenomeno possa essere ipotizzato, sotto un profilo storico, per un'epoca non anteriore a quella in cui vengono a mancare i modelli di riferimento edittali, ossia nel Tardo Antico, dal punto di vista ricostruttivo esso si presenta, tuttavia, come estremamente ampio; appare, pertanto, opportuno procedere per gradi, analizzando determinati aspetti o istituti; in tal senso, e con tali limiti, lo studio che ci si accinge a svolgere è volto ad esaminare le formule relative alla compravendita.

Come noto, la compravendita romana 9 costituisce un *unicum* nel mondo antico 10, in quanto contratto consensuale ad effetti

⁸L. DI CINTIO, Archivio di Babatha, un'esperienza ai confini dell'Impero Romano. Sul processo romano nelle province, Milano 2021.

⁹Si veda Gai. 3.135: Consensu fiunt obligationes in emptionibus et uenditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis poi specificato da 139: Emptio et uenditio contrahitur, cum de pretio conuenerit, quamuis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem data fuerit. Nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et uenditionis contractae.

A tal proposito, occorre precisare che la compravendita delle Istituzioni di Gaio è diversa, come si vedrà in corso di indagine, anche da quella presente nel *Corpus Iuris Civilis*, modello di riferimento della tradizione giuridica posteriore. Sul punto cfr. L. VACCA, *Garanzia e responsabilità nella vendita. Tradizione romanistica e problemi dommatici attuali*, in *Studi in onore di A. Metro VI*, Milano 2010, 377.

¹⁰ Per quanto noto, va ricordato, che nella prassi del mondo mediterraneo era diffusa anche la cosiddetta vendita a contanti, da cui, tuttavia, la *scientia iuris romana* si allontana in modo consapevole e orientato, attraverso la concettualizzazione della compravendita consensuale, il paradigma attorno a cui ruotano le costruzioni giuridiche posteriori in territori a influenza romana, ossia tutti quelli che in qualche modo erano stati o erano ancora parte dell'Impero Romano. In tal senso, basti ricordare N. TAMASSIA, *Il launegildo in Grecia*, Bo-

logna 1890, 16 ss., il cui tentativo di accostare la vendita germanica con quella greca è stigmatizzato come fantasioso già dai contemporanei dello studioso, quale F. SCHUPFER, *Il diritto e la responsabilità. Studio critico sulla guadia longobarda*, in *RISG*. 56 (1915), 229-337, su cui si veda avanti nel testo.

Non di meno, mi sembra opportuno anche ricordare che il fatto che la vendita a contanti fosse diffusa presumibilmente in antecedenza al contratto consensuale di compravendita non implica che vi sia anche un rapporto di funzionalità genetica tra loro, come anche sostenuto. Per tali posizioni, a partire dal XX secolo, cfr.: C. FERRINI, Sull'origine del contratto di vendita in Roma, in Opere, III, Milano 1929, 49; MEYLAN, La genèse de la vente consensuelle romaine, in T. 21 (1953), 129 ss.; F. PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale, Weimar 1950; F. GALLO, In tema di origine della compravendita consensuale, in SDHI. 30 (1964), 304; A. BURDESE, Vendita (diritto romano), in NNDI 21, Torino 1975, 582; G. PUGLIESE, Compravendita e trasferimento della proprietà in diritto romano, in L. VACCA (cur.), in Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico comparatistica, Atti del convegno Internazionale Pisa-Viareggio-Lucca, 17-21 aprile 1990, II, Milano 1991, 27; C.A. CANNATA, La compravendita consensuale romana: significato di una struttura, 414; J.G. WOLF, Per una storia dell'emptio venditio, in IURA 52 (2001), 29-56; C. CA-SCIONE, Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, Napoli 2003, 395-397, per cui l'origine del contratto consensuale sarebbe da cercarsi all'interno delle prassi italiche e non internazionali, sulla base di un ragionamento *e contrario*, per il quale la moneta non romana sarebbe stata considerata merx, non pretium, come si evincerebbe da Vol. Mec., ass. distrac., 13; S. RONCATI, Pagamento del prezzo e trasferimento della proprietà nella compravendita nell'età repubblicana, in Minima epigrafica et papirologica 9 (2006), 835; L. GAGLIARDI, Prospettiva in tema di origine di compravendita consensuale, in L. GAROFALO (cur.), La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, I, Padova 2007, 109.

Peraltro, la documentazione di epoca imperiale dimostra come il modello della compravendita consensuale fosse stato applicato nelle province anche quelle ellenizzate e, ove ciò non fosse stato possibile, allora la *conventio* sarebbe stata riversata in una *stipulatio* attestata per iscritto. Tale aspetto non può essere argomentato in questa sede, per esso mi permetto di rinviare ai miei precedenti studi: L. DI CINTIO, *Archivio di Babatha, I*, cit., *passim*; EAD., *Archivio di Babatha, un'esperienza ai confini dell'Impero Romano, II. Atti e contratti*, Roma-Bristol 2023. Basti ricordare, non di meno, quanto affermato da M. TALAMANCA, *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano 1990, 389: «Gai. 3.189 polemizza visibilmente con la concezione ellenistica, la quale configura la ven-

obbligatori 11; è altrettanto noto che nel tempo la sua struttura e

dita un negozio traslativo il cui momento essenziale è rappresentato dal pagamento del prezzo».

¹¹Se è acquisito che il contratto per la scientia iuris romana si perfeziona con il reciproco consenso, ancora aperta è la questione circa lo svolgimento di tale consensualità, secondo i parametri che delimitano e delineano l'assetto di interessi concreto, conventio, in un modo strettamente connesso con la causa. Tale tematica è stata da me affrontata in L. DI CINTIO, Archivio di Babatha II. cit., 23 ss., con ampie note bibliografiche. A fini di chiarezza, tuttavia, sembra opportuno ricordare alcune posizioni dottrinali alla nota seguente e qui seguito in modo specifico. I testi giurisprudenziali che ci restituiscono il composito quadro inerente a tale aspetto sono numerosi e non possono essere discussi in questa sede, tuttavia, non possono essere omesse le citazioni che, forse, meglio di altri sintetizzano le varie vedute dei prudentes, ossia il notissimo D. 50.16.19 (Ulp. 11 ad ed.): Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam "agantur", quaedam "gerantur", quaedam "contrahantur": et actum quidem generale verbum esse, sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: contractum autem ultro citroque obligationem, quod graeci sunallagma vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem: gestum rem significare sine verbis factam, e D. 2.14.7.2 (Ulp. 4 ad ed.): Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc synallagma esse et hinc nasci civilem obligationem...

In estrema sintesi, si può ricordare che la dottrina moderna presenta al suo interno notevoli diversità, così si ritiene che per la posizione labeoniana il contratto sia la risultante di reciproche obbligazioni che convergono verso una funzione socio-economica; per Pedio prima e Aristone poi il criterio della reciprocità andrebbe posto sul piano delle prestazioni più che delle obbligazioni, secondo un'impostazione di F. GALLO, Ai primordi del passaggio della sinallagmaticità dal piano delle obbligazioni a quello delle prestazioni, in AA.VV., Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, II Congresso internazionale Aristec (Palermo – Trapani, 7-10 giugno 1995), Torino 1997, 67, nt. 10, e p. 73, sviluppata in modo articolato da L. GAROFALO, Contratto, obbligazione e convenzione in Sesto Pedio, cit., 359 ss., secondo il quale la permuta, in modo specifico, sarebbe venuta in essere nel momento in cui vi fosse stata la datio di parte meritava la qualifica di contratto quando, in esecuzione del medesimo; in senso simile cfr. T. DALLA MASSARA, Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica, Padova 2004, 244 ss. Per R. SANTORO, Il contratto nel pensiero di Labeone, in AUPA.

la sua regolamentazione subirono delle modifiche 12. La letteratu-

38 (1983), 241 ss., la concezione di datio eseguita, come equivalente di causa, sarebbe compilatoria e l'ultrocitroque obligatio si riferirebbe all'accordo. Sulla differente concezione di ultrocitroque obligatio, non solo come diversità tra scuole di pensiero, ma anche come fattore in evoluzione nel tempo, cfr.: G. FALCONE, L'origine della definizione di synallagma nella Parafrasi di Teofilo. I. Le fonti, in Seminarios Complutenses de Derecho Romano 12 (1999), 27 ss., su cui la recensione di A. BURDESE, Sulla definizione teofilina di 'sunallagma' (a proposito di un recente studio), in RDR. 1 (2001) 1 ss. (estr.); L. VACCA, La svolta adrianea e l'interpretazione analogica, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, Napoli 1997, 441 ss.; C. CASCIONE, Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, Napoli 2003, 416 ss.; S. VIARO, Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano, Padova 2011; G. FINAZZI, Note in margine a Ulp. 11 ad ed. D. 50.16.19: Labeo ... definit, in Homenaje al Profesor Armando Torrent, Madrid 2016, 301 ss.; L. VACCA, Annotazioni in tema di vendita e trasferimento della proprietà, in Incontro con Giovanni Pugliese. 18 aprile 1991, Milano 1992, 43 ss., ora in Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei, Padova 2006, 168 ss.; EADEM, L'interpretazione analogica nella giurisprudenza classica, in Studi in onore di luigi Labruna, Napoli 2007, 5727 ss.

Collegata a questa è poi la questione riguardante l'obbligo della parte di attuare la *mancipatio* in seguito alla conclusione del contratto, obbligo negato da V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano², Napoli 1963, 168 ss.; F. GALLO, Il principio 'emptione dominium tranfertur' nel diritto pregiustinianeo, Milano 1960, 15 ss.; M. SARGENTI, L'evizione nella compravendita romana, Milano 1960, 71; N. PALAZZOLO, L'evizione della cosa locata e responsabilità del locatore, Milano 1965, 278; M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, cit., 587 ss.; IDEM, v. Vendita, (dir. Rom.), in ED. 46 (1993), 303 ss.; W. ERNST, Die Einrede des nichterfüllten Vertrages. Zur historischen Entwicklung des synallagmatischen Vertragsvollzugs im Zivilprozeß, Berlin 2000, 43 e prima Eigenbesitz und Mobiliarerwerb, Tübingen 1992; L. GAGLIARDI, Prospettiva, cit., 130. L'obbligo è ammesso tra gli altri da: R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1966, 278; G. PUGLIESE, Compravendita, cit., 27 ss.; C.A. CANNATA, La compravendita consensuale, cit., 83, per cui la definizione labeoniana sarebbe da riferirsi al negotium come affare; L. VACCA, Annotazioni, cit., 127 ss.; J.G. WOLF, Per una storia dell'emptio venditio, cit., 29 ss.

¹² Il tema della vendita è amplissimo e, come detto, non è oggetto precipuo della presente indagine, tuttavia, sulla tematica della vendita e del trasferimen-

to della proprietà, cfr., oltre agli autori citati in precedenza e qui avanti nel testo, anche tra gli altri: E. BETTI, Sul valore dogmatico della categoria "contrahere" in giuristi proculiani e sabiniani, I, contributi alla teoria classica del negozio giuridico dell'"actio praescriptis verbis" e della "condictio incerti", in BIDR. 28 (1915), 29 ss., per il quale sia che fossero tipiche sia che fossero prive di nomen, a monte della traditio avrebbe dovuto esserci una conventio dotata di causa meritevole di tutela, in linea con la lettura attualmente predominante del frammento considerato in riferimento circa l'ammissibilità dei contratti atipici, ossia D. 2.14.7.2, su cui di recente, è intervenuto in modo approfondito G. ROMANO, Giuliano e i «Nova negotia». Sulla tutela dei c.d. contratti innominati tra l'età traianea e l'età dei Severi, Torino 2022, 15 ss., con esaustivo apparato bibliografico sui vari aspetti del frammento da p. 15, in particolare in linea generale sul testo la bibliografia segnalata a 56 nt. 2; cfr., inoltre: B. BIONDI, Contratto e stipulatio, Milano 1953; M. FUENTESCA, Los sistemas expositivos de las obligaciones contractuales en la jurisprudencia romana y la idea de contractus, in Anuario de Historia del Derecho Español II, 1953, 539 ss.; G. GROSSO, Il sistema romano dei contratti, Torino 1963; B. ALBANESE, Gli atti negoziali nel diritto privato romano, Palermo 1982, 243 ss.; R. SANTORO, Il contratto nel pensiero di Labeone, in AUPA. 38 (1983), 5 ss.; A. PALMA, Vicende della 'res' e permanenza della 'causa', in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, III, Napoli 1984, 1489 ss.; G. MELILLO, Il negozio bilaterale romano. «Contrahere» e «pacisci» tra il I e il III secolo. Lezioni, 2 ed., Napoli 1986; M. SARGENTI, Labeone: la nascita dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano, in IURA 38 (1987), 25 ss.; ID., Svolgimento dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano, in IURA 39 (1988), 24 ss.; A. BURDESE, Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone, in Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano. Milano 7-9 aprile 1987, I, Milano 1988, 15 ss.; G. GROSSO, Divagazioni di un romanista sulla dottrina generale del contratto, in Studi in onore di Paolo Greco, I, Padova 1965, 3 ss. (=ID., Scritti storico giuridici, III, Diritto privato Persone Obbligazioni. Successioni, cit., 717 ss.); B. ALBA-NESE, Agere, gerere e contrahere in D. 50.16.19. Congetture su una definizione di Labeone, in SDHI. 38 (1972), 189 ss. (=ID., Scritti giuridici, II, Palermo 1991, 1113 ss.); G. GROSSO, 'Contractus' e 'sunllagma' nei giuristi romani, in Scritti in onore di Giuliano Bonfante I, Brescia 1976, 341 ss. (=ID., Scritti storico giuridici, III, Diritto privato Persone Obbligazioni Successioni, cit., 776 ss.); W. WOLODKIEWICZ, Contrahere – contractum – contractus dans le droit romain classique, in Le droit romain et sa reception en Europe. Actes du colloque organisé par la Faculté de droit et d'administration de l'Université de Varsovie en collaboration avec l'Accademia nazionale dei Lincei le 8-10 octobre 1973, Varsovie

1978, 295 ss.; R. SANTORO, 'Actio civilis in factum', 'actio praescriptis verbis', e 'praescriptio', in Studi in onore di Cesare Sanfilippo IV, Milano 1983, 681 ss.: ID., Aspetti formulari della tutela delle convenzioni atipiche, in Le teorie contrattualistiche, cit., 83 ss.; G. MELILLO, Il negozio bilaterale romano. 'Contrahere' e 'pacisci' tra il primo ed il terzo secolo, Napoli 1986, 177 ss.; ID., Contrahere, pacisci, transigere. Contributi allo studio del negozio bilaterale romano II, Napoli 1994, 212 ss. Sul punto circa la necessità di un collegamento della traditio alla causa cfr.: S. RICCOBONO, La formazione della teoria generale del contratto nel pensiero della giurisprudenza classica, in Studi in onore di Bonfante, I, Milano 1930, 123 ss.; ID., Elementi sistematici, nei commentari "ad edictum", in BIDR. 64 (1936-37), 1 ss.; M. TALAMANCA, La tipicità dei contratti romani fra 'conventio' e 'stipulatio' fino a Labeone, in La tipicità del sistema contrattuale romano. Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana, ACOP 1988, Napoli 1990, 35 ss.; ID., 'Conventio' e 'stipulatio' nel sistema dei contratti romani, in Le droit romain et sa reception en Europe, Varsovie 1978, 195 ss., ora in Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di diritto romano (Siena 14-15), Napoli 1991, 165 ss.; ID., Note su Ul. 11 ad ed. D. 4.3.9.3. Contributo alla storia dei c.d. contratti innominati, in Scritti Fazzalari, I, Milano 1993, 195 ss.

Si vedano, ancora i contributi di: A. BURDESE, Recenti prospettive in tema di contratti, in Labeo 38 (1992), 200 ss.; ID., Sulle nozioni di patto, convenzione e contratto in diritto romano, in SCDR 5 (1993), 61; ID., In margine a D. 4.3.9.3, in SCDR 7 (1995), 27 ss.; ID., Ultime prospettive romanistiche in tema di contratto, in Atti del II convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano (Milano, 11-12 maggio 1995), Milano 1998, 32 s.; ID., Tra causa e tipo negoziale. Dal diritto classico al postclassico in tema di transazione, in SCDR 9-10 (1997-1998), 53; ID., Divagazioni in tema di contratto romano tra forma, consenso e causa, in 'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca, I, Napoli 2001, 334 ss. Ancora, cfr.: M. SARGENTI, Da Labeone ad Aristone. Continuità o antitesi?, in Causa e contratto, cit., 145 ss.; F. GALLO, Eredità di Labeone in materia contrattuale, in Atti del Seminario sulla problematica contrattuale, cit., 41 ss.; ID., Eredità di giuristi romani in materia contrattuale, cit., 3 ss.; ID., Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano I, Torino 1992; ID., Sulle tracce di indirizzi sabiniani e proculiani nella materia contrattuale, in Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini. Atti del seminario di S. Marino, 12-14 gennaio 1995, Torino 1996, 25 ss.; ID., Ai primordi del passaggio della sinallagmaticità dal piano delle

obbligazioni a quello delle prestazioni, in Causa e contratto, cit., 63 ss.; ID., Agere praescriptis verbis e editto alla luce di testimonianze celsine, in Labeo 64 (1998), 7 ss.; ID., Contratto e atto secondo Labeone: una dottrina da riconsiderare, in Roma e America. Diritto romano comune 7 (1999), 25 ss.; R. CARDILLI, L'obbligazione di "praestare" e la responsabilità contrattuale in diritto romano: (II sec.a.C.-II sec.d.C.), Milano 1995.

In una prospettiva anche biografica cfr.: A. MANTELLO, I dubbi di Aristone, Ancona 1990, 83 ss., 119 ss.; ID., Le 'classi nominali' per i giuristi romani. Il caso di Ulpiano, in SDHI 61 (1995), 217 ss.; A. SCHIAVONE, La scrittura di Ulpiano. Storia e sistema nelle teorie contrattualistiche del quarto libro ad edictum, in Le teorie contrattualistiche, cit., 125 ss.; C.A. CANNATA, Labeone e il contratto, in Panorami 5 (1993), 109 ss.; ID., Der Vertrag als zivilrechtlicher Obligierungsgrund in der römischen Jurisprudenz der klassischen Zeit, in Collatio iuris romani. Etudes dédiées à Hans Ankum, à l'occasion de son 65e anniversaire, Liege 1995, 35 ss.; ID., Lo splendido autunno delle due scuole, in Pacte, convention, contract. Mélanges en l'honneur du Professeur Buno Schmidlin, Bâle et Francfort-sur-le Main 1998, 459 s.; ID., Corso di istituzioni di diritto romano II.2, Torino 2017, 191 ss. Si vedano, anche i contributi di: T. DALLA MASSARA, Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica, cit., passim; ID., Sul responsum di Aristone in D. 2.14.7.2 (Ulp. 4 ad ed.): l'elaborazione del concetto di causa del contratto, in Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana, Padova 2006, 281 ss.; ID., La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto, in Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale, Padova 2011, 175 ss. Ancora si vedano: L. GAROFALO, Contratto, obbligazione e convenzione in Sesto Pedio, in Le dottrine del contratto, cit., 359 ss.; ID., Gratuità e responsabilità contrattuale, in TSDP. 5 (2012), 126 ss.; ID., Ancora sulle convenzioni sinallagmatiche atipiche nel pensiero dei giuristi classici, in Studi in ricordo di C.A. Cannata, Napoli 2021, 417 s., 424 ss. Inoltre, cfr.: C. PELLOSO, Le origini aristoteliche del ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ di Aristone; in La compravendita e la interdipendenza, I, cit., 63 ss.; ID., Do ut des e do ut facias. Archetipi labeoniani e tutele contrattuali nella giurisprudenza romana tra primo e secondo secolo d.C., in Scambio e gratuità, cit., 89 ss.; S. ROMEO, L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi, Milano 2010, 282 ss.; R. SCEVOLA, 'Venditio nummo uno', in La compravendita e l'interdipendenza, I, cit., 413 ss.; E. SCIAN-DRELLO, Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta in diritto romano, Torino 2011, 241 ss.; R. FERCIA, Il 'fieri' della fattispecie contrattuale sine nomine e l'evizione dell'ob rem datum, in D@S-Memorie 12 (2014), 14 ss.; B. SIRKS, Contrahere e contractus, in Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, disciplira ¹³ assume che, a partire dagli albori del dominato, si sia radicato uno scollamento tra le cancellerie imperiali e il mondo degli scambi, che le norme di stampo germanico, invece, riproducessero, seppur in modo parziale, una realtà oramai decadente priva di un'adeguata speculazione giuridica. In tale quadro, tuttavia, come accennato, possono apportati nuovi elementi cognitivi che si intersecano tra loro ma che sono stati analizzati in modo frammentario. Così, con la presente indagine, diversamente, sebbene non ci si proponga certo di analizzare *funditus* il contratto di compravendita, si vuole, tuttavia, tentare di comprendere se le norme imperiali, o i passi giurisprudenziali, recepissero in qualche misura formule o comunque modelli negoziali della prassi; ciò potrebbe contribuire a spiegare il senso di alcuni mutamenti che non sarebbero solo dogmatici, ma frutto anche di permeazione del diritto imperiale dagli atti privati.

2. De contrahenda emptione. – I primi elementi di incrinatura, o quanto meno di diversità, della concezione di compravendita, quale *conventio* sinallagmatica produttiva di obbligazioni reciproche, sono ravvisabili già nel primo titolo del libro terzo del *Codex Theodosianus*, '*De contrahenda emptione*'. Nonostante le disposizioni riguardino il contratto, nel titolo, tuttavia, è presente la menzione di una sola *obligatio*, l'*emptio*.

Il dato di per sé può sembrare insignificante o frutto di poca attenzione da parte dei compilatori. Vi è però un elemento non considerato sino ad ora, ossia la corrispondenza tra il tenore del

ne nel pensiero giurisprudenziale romano. Atti Convegno Copanello 2010), Milano 2019, 76 ss.; G. FALCONE, Riflessioni sulla 'conventio' in D. 2.14.1.3, in AUPA. 61 (2019), 192 ss., alla cui ampia e approfondita analisi delle problematiche connesse alla causa si rinvia anche per la dottrina civilistica.

¹³ Sul tema cfr. B. SIRKS, *The colonate in the Roman Empire*, Cambridge 2024, 67 ss., ove lo studioso, nel delineare il fenomeno del colonato, ricostruisce il contesto storico del tardo antico, sottolineando anche come le forme negoziali mutassero nel senso sopra ricordato.

titolo e le formule contrattuali risalenti all'inizio del V secolo, redatte a latere emptoris 14, prevedendo la dichiarazione del compratore di aver ricevuto il bene, seguita dalle dichiarazioni del venditore di aver ricevuto il prezzo. In ciò può essere ravvisato un indice della progressiva perdita della concezione contrattuale romana sinallagmatica per lasciare spazio alla considerazione della sola obligatio di parte, in questo caso il compratore, all'interno di un modello, peraltro, già largamente in uso nelle province ellenistiche attraverso i chirografi. Esaminando il contenuto della rubrica, è evidente che in essa sia assente una definitio o una trattazione generale di tale contratto, ma siano presenti solo norme specifiche, che potrebbero consentire, non di meno, di ricavare informazioni, seppur in via mediata, sulla configurazione della compravendita almeno sino al V secolo. Tra queste, si può analizzare la prima, di apertura 15, che regola un aspetto specifico, ossia la cosiddetta rescissione per lesione.

CTh. 3.1.1 (Const.): Venditionis atque emptionis fidem, nulla circumscriptionis violentia facta, rumpi minime decet. Nec enim sola pretii vilioris querela contractus sine ulla culpa celebratus litigioso strepitu turbandus est ¹⁶ (a. 319).

¹⁴Cfr. A. SOLMI, La formula della 'mancipatio' nei documenti piacentini del secolo VII, in ASI. 71 (1913), 225-270.

¹⁵ Già in tale mancanza si potrebbe ravvisare un collegamento con la prassi; nel senso che la regolamentazione del contratto era rimessa a quella derivante dalla prassi medesima.

¹⁶La costituzione è diretta a *Profuturus*, prefetto dell'annona, che si rivolge varie volte all'imperatore su questioni giuridiche, come in CTh. 11.29.2; CTh. 14.3.1; sul punto cfr. M.L. CALDELLI, *Prefetti dll'annona da Augusto a Costantino*, in *Collection de l'École française de Rome*, 2020, sulle costituzioni dirette al funzionario e sul suo ruolo cfr. si veda anche M.L. BICCARI, *L'approvvigionamento granario di Roma in età tardoimperiale: il ruolo del praefectus annonae*, in *Studi Urbinati* 71 (2020), 343-364.

'Non appare minimante ammesso che sia infranta la *fides* della compera e della vendita, posto che non sia stata esercitata una violenza tipica di una circonvenzione. Così non può essere concessa la rescissione per lesione per un prezzo più basso, solo perché qualcuno litigioso voglia turbare in modo tanto eclatante un contratto concluso senza alcuna colpa'.

Sotto un profilo palingenetico, la norma è da collegare a CTh. 14.3.13.7 ¹⁷, che ha identiche *inscriptio* e *subscriptio*: nel caso trattato in quest'ultima costituzione, relativa al *munus pistorium*, i venditori sono condannati a lavorare nel *corpus pistorium* (*sed in obsequio pistrini sine ulla excusatione durabit*) e se hanno trasferito le proprietà ad altri non possono essere reintegrati nei loro diritti. È allora probabile che la questione dibattuta riguardasse richieste di rescissione di contratti di compravendita di beni alimentari pervenute al prefetto dell'annona Profuturo, richieste che l'imperatore Costantino non avrebbe ritenuto in alcun modo ammissibili in quanto il contratto era stato concluso senza alcun inganno violento.

Il divieto di rescissione, nell'esperienza giuridica romana, della vendita è la risultante di un'evoluzione normativa che nelle fonti è attestata a partire da Diocleziano, inducendo a ritenere che sia stata un'innovazione dell'imperatore ¹⁸, conservata in C. 4.44.2 (Diocl., Max.): Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii, distraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit. (a. 285). Nella legge si prevede la rescissione o la riduzione del prezzo e la conservazione del contratto. Ai fini della concessione del rimedio è richiesto il solo squilibrio con-

¹⁷ Su tale collegamento cfr. B. SIRKS, *La 'laesio enormis' en droit romain et byzabtin*, in *Revue d'Histoire du droit* 53 (1985), 291 ss., 296-297.

¹⁸ A. GREBIENIOW, *La 'laesio enormis' e la stabilità contrattuale*, in *RIDA*. 60 (2014), 195, 22, 205.

trattuale, non anche il dolo o la mala fede, trovando esso fondamento formale in una vaga *humanitas* ¹⁹, probabilmente una forma metagiuridica per tentare di ovviare alla critica situazione economica a cui andava posto rimedio intervenendo anche nei rapporti privati ²⁰. In una costituzione posteriore, Diocleziano prescrive anche la presenza di mala fede ai fini della rescissione, in

²⁰ Il richiamo a un valore extragiuridico come l'*humanitas*, a mio avviso, evidenzia come alla base della concessione del rimedio mancasse una base tecnica, attinente all'equilibrio delle prestazioni contrattuali, nel momento in cui la *conventio* si fosse formata in modo corretto. Le motivazioni risiederebbero, invece, nella crisi economica e nella diminuzione drastica dei commerci a cui l'imperatore cerca di trovare un rimedio.

¹⁹Il ricorso alla *humanitas* è presente anche nella giurisprudenza classica, come, ad esempio, in D. 44.7.1.4 (Gai. 2 aur.), ove riveste un senso collegato strettamente alla natura umana, ai suoi limiti; in altri casi essa è connessa a una valutazione equitativa, che fonda soluzioni giuridiche, come in D. 28.2.13 pr. (Iul. 29 dig.); D. 16.2.16.1 (Pap. 3 quaest.), come rilevato da A. PALMA, 'Humanior interpretatio'. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992, 160. G. CRIFÒ, A proposito di 'humanitas', in 'Ars boni et aequi'. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburstag, Stuttgart 1993, 79 ss., assimila il senso di humanitas a quello di aequitas. Sul tema, più cauto in termini di classicità di pensiero è S. RICCOBONO JR., L'idea di 'humanitas' come fonte di progresso del diritto, in Studi in onore di B. Biondi, II, Milano 1965, 596 ss.; che legge le fonti attraverso una lente cristiana e ritiene interpolati i passi del Digesto che recano tale espressione. Con riguardo alla costituzione esaminata, mi sembra condivisibile l'opinione di M. TALAMANCA, La "bona fides" nei giuristi romani. "Leerformel" e valori dell'ordinamento, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese Padova, Venezia, Treviso, 14-15-16 giugno 2001) IV, Milano 2003, 1-313, per cui alcuni principi-valori di per sé non presentano alcuna connotazione tecnicogiuridica specifica, ma sarebbero funzionali a 'sovrastrutturare' decisioni concretamente operative, quando non sia immediatamente applicabile una soluzione tecnicamente orientata e il lemma humanitas mi sembra proprio uno di quei concetti-valori che soccorrono in via sussidiaria rispetto a soluzioni tecniche ove non applicabili.

C. 4.44.4 (Diocl., Max.): Ad rescindendam venditionem et malae fidei probationem hoc solum non sufficit, quod magno pretio fundum comparatum minoris distractum esse commemoras (a. 293).

Nel rescritto è affermato il principio secondo cui il fatto che il richiedente abbia acquistato un fondo a un prezzo elevato (*magno pretio fundum comparatum*) e lo abbia poi rivenduto ad un prezzo inferiore non costituisce, per ciò solo, prova sufficiente della mala fede dell'altro contraente, ai fini della rescissione. La norma è resa parimenti operativa da Giustiniano che la recepisce all'interno del suo *Codex*.

La dottrina, in modo pressoché unanime, ritiene che la legge del 293, nel silenzio delle fonti, sia stata l'ultima norma ad occuparsi di *laesio* e «*la laesio enormis* svanisca dalla legislazione romana, trovando il suo posto non appena Giustiniano ebbe promulgato il suo *Codex*»²¹, non tenendo in conto CTh. 3.1.1.

Una tale omissione potrebbe essere giustificata dal fatto che il testo ci è pervenuto in quanto recepito dal Breviario e non da Giustiniano, dunque, non 'traghettato' dai glossatori e commentatori che, invece, si sono serviti della seconda costituzione di Diocleziano²².

È probabile che l'assenza della legge di Costantino nel *Codex Iustinianus* fosse dovuta a una precisa scelta dell'imperatore che manifestava, invece, un *favor* verso il rimedio rescissorio, accogliendo le disposizioni di Diocleziano. CTh. 3.1.1, infatti, è regressiva rispetto alle due *leges* precedenti, mostrando uno *sfavor* che forse apparteneva anche alla *scientia iuris* passata ²³; purtutta-

²¹ A. Grebieniow, *La 'laesio enormis'*, cit., 197.

²² Cfr. J.W. BALDWIN, The Medieval Theories of the Just Price: Romanists, Canonists, and Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries, in Transactions of the American Philosophical Society 69 (1959), 1-92.

²³ A. GREBIENIOW, *La 'laesio enormis'*, cit., 204: «La *laesio enormis* fu un'innovazione dioclezianea nel diritto privato romano; si trattò di un'eccezione alla regola che permetteva di stabilire liberamente i prezzi». P. SCIUTO, *Sulla c.d.*

via, potrebbe apparire anomalo per un diritto, basato sul bilanciamento dei principi dei criteri di giudizio, che non fosse regolamentato un eventuale squilibrio sul *pretium*. In realtà un rimedio per tali disfunzioni era offerto dalla *restitutio in integrum* ²⁴, utilizzata secondo i canoni della tipicità, non generalizzato, in virtù anche del fatto che la compravendita ruotava attorno al consenso, quasi un dogma.

Proseguendo nell'analisi testuale, si nota che CTh. 3.1.1 è articolata attraverso delle negazioni, nel senso che in essa non si afferma un precetto, ma si vieta l'utilizzo di un rimedio. Tale esposizione, *e contrario* allora, postula che fosse invalsa la pratica di ammettere la rescissione in caso in cui la *laesio* fosse stata prodotta da mala fede della parte, come previsto dalle leggi di Diocleziano. Così come appare epitomato dai compilatori di Teodosio, il testo si connota per la stigmatizzazione della concessione della rescissione, come se si trattasse di un turbamento, di un pretesto per litigi. La limitazione, in tal modo, si fonda su argomentazioni retoriche, più che di stretta logica giuridica, che si riversano anche sul versante processuale. Peraltro, in tale direzione sembra porsi anche il lessico, la rescissione del contratto è espresso con un 'rumpi' e il lemma violentia 25 sostituisce la tecnica 'vis'.

Guardando, altresì, più da vicino all'argomento qui trattato, ossia la compravendita, vi sono alcuni elementi a cui prestare attenzione, ossia il richiamo alla *fides* e al fatto che il contratto è menzionato, ma attraverso una scissione nelle sue componenti obbliganti, ossia la *emptio* e la *venditio*.

rescissione per lesione enorme, in Labeo 64 (2000), 419; P. ZILIOTTO, La misura della sinallagmaticità: buona fede e 'laesio enormis', in (cur.) La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, cit., 602.

²⁴ P. SCIUTO, *Sulla c.d. rescissione*, cit., 425 ss.; B. SIRKS, *La 'laesio enormis'*, cit., 294 ss.

²⁵ Sull'uso di *violentia* nelle costituzioni imperiali tarde cfr. L. DI CINTIO, L''Interpretatio Visigothorum' al 'Codex Theodosianus', il libro IX, Milano 2013, 105 ss.

Nel testo si parla, in termini del tutto generali, di *fides* nella compravendita che secondo la letteratura sarebbe riferibile alla buona fede contrattuale ²⁶, o secondo una recente lettura a un «mero affidamento che ciascuno dei contraenti riconosce al contratto stesso» ²⁷. Invero, non mi sembra del tutto convincente l'idea che essa vada interpretata come un richiamo alla buona fede dell'*oportere ex fide bona*; tali considerazioni possono riferirsi a un contesto storico, commerciale e giuridico che non era più quello del IV secolo o del V, epoca di redazione del *Codex Theodosianus*, in cui la compravendita si perfeziona e si esegue in modi diversi rispetto al passato, come anche il concetto di *fides* e le sue varie applicazioni mutano in modo sostanziale ²⁸. Pertanto, non appare

²⁶R. CARDILLI, "Bona fides" tra storia e sistema, Torino 2015, 86 ss.; N. WALKER SILVA, Las Leyes de rescindenda venditione y la configuraticion originaria de la rescision del contrato por lesion enorme, in Ars boni et aequi 13 (2017), 131-156, 139 nt. 26.

²⁷ P. BIANCHI, *Sulla buona fede contrattuale nelle fonti tardo antiche*, in *Ravenna Capitale*. *Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti del IV-VII secolo, in Occidente*, Rimini 2019, 27-72, in particolare, 38: «CTh. 3.1.1 ... A mio avviso, invece, non si riferisce al concetto di buona fede contrattuale e cioè agli accordi (orali ma forse anche scritti) intercorsi tra le parti, bensì ad un generico "affidamento" al contratto in sè posto in essere, all'affidamento reciproco tra le parti che non può essere turbato laddove non ci sia inganno così come avviene in un contratto concluso senza colpa in cui si denunci un prezzo più basso».

²⁸ Come noto, il tema della *bona fides* nell'esperienza giuridica romana è amplissimo, e altrettanto ampia è la letteratura che se ne è occupata. La sua trattazione esula dalla presente indagine, ma non di meno riferimenti bibliografici possono essere trovati in L. DI CINTIO, 'Natura debere', sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale, Soveria Mannelli 2009, 135 nt. 69; EAD., Archivio di BabathaII, cit., 28, a cui adde P. KRÜGER, Zur Geschichte der Entstehung der bonae fidei iudicia, in ZSS. 11 (1890), 191 ss.; B. KÜBLER, Über die Bedeutung von 'Iudicium' und 'Formula' bei Cicero und in den übringen Quellen der republicanischen Zeit, in ZSS. 16 (1895), 54 ss.; M. HORVAT, Osservazioni sulla «bona fides» nel diritto romano obbligatorio, in Studi Arangio-Ruiz 1, Napoli 1953, 423 ss.; F. CANCELLI, Res

confacente alla comprensione della costituzione la proiezione di significati appartenenti ad epoche precedenti, rivelandosi più proficua, forse, un'analisi opportunamente contestualizzata.

3. Fidem sequi, πειστικελευστε, πίστει κελεύω. – In CTh. 3.1.1 la fides è riferita principalmente alla emptio, fidem emptoris, solo in seconda battuta anche alla venditio; ciò potrebbe essere dovuto a una scelta stilistica, ma potrebbe rinviare anche a una formula stereotipa con preciso senso giuridico. L'impiego di fides nelle clausole contrattuali è tanto diffuso quanto variegato, come si è avuto modo già di vedere ²⁹. All'interno di un quadro così complesso, il lemma assume un senso specifico e diverso a seconda del contesto; pertanto, su tali premesse, ai fini di una ricostru-

publica – Princeps di Cicerone e altri saggi, rist. Torino 2017, 151; A. CARCA-TERRA, Intorno ai 'bonae fidei iudicia', Napoli 1964, 28; N. BELLOCCI, La tutela della fiducia nell'epoca Repubblicana, Milano 1974, 65; R. ZIMMERMANN-S. WHITTAKER-M. BUSSANI, Good Faith in European Contract Law, Cambridge 2000, 71; T. REINHARDT, Cicero's Topica, Oxford 2003, 335; R. FIORI, Ea res agatur: i due modelli del processo formulare repubblicano, Milano 2003, 37, 142, con bibliografia in nt. 89, e 243, con esplicito riferimento a Quinto Mucio e al suo Editto provinciale, M.F. CURSI-R. FIORI, Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone, in BIDR. 105 (2011), 145 ss., e R. FIO-RI, Proculo e l'aegere praescriptis verbis, in Inter cives necnon peregrinos. Essays in Honour of B. Sirks, Göttingen 2014, 257 s., che affronta anche il tormentato problema del rapporto tra negotia gerere e bona fides, come parametro civilistico. Ancora per la dottrina sul tema della buona fede cfr. R. FIORI, Proculo, cit., 257 ss.; R. CARDILLI, «Bona fides» tra storia e sistema, Torino 2015; R. FIORI, 'Fides' e 'bona fides'. Gerarchia sociale e categorie giuridiche, in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, III, Napoli 2008, 238 ss.; 253 ss., con bibliografia alla nt. 7, si veda anche avanti per ulteriore bibliografia e considerazioni in merito. E. CANTARELLA, Regole di correttezza in materia contrattuale nel mondo greco, in Il ruolo della buona fede oggettiva, cit., 116; M. TALAMANCA, La 'bona fides' nei giuristi romani, cit., 1 ss.

²⁹ Cfr. nt. precedente.

zione esatta si può prestare attenzione al significato di *fidem emptoris* come trattato nelle Istituzioni di Giustiniano, segnatamente in 2.1.41:

Sed si quidem ex causa donationis aut dotis aut qua alia ex causa tradantur, sine dubio transferuntur: venvero et traditae non aliter emptori adquiruntur, quam venditori pretium solvent vel alio modo satisfecero, ve expromissore vel pignore dato. Quod cavetur legem XII tabularum: tamen recte dicitur et iure gentium, id est iure naturali id effici. Se si qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit dicendum est rem emptoris fieri³⁰.

Il brano è noto in letteratura per quel concerne l'aspetto riguardante le condizioni di acquisizione della proprietà in virtù di una compravendita ³¹ e la sua possibile derivazione dalle XII tavole ³². In questa sede, tuttavia, si vuole esaminare il *fidem sequi* del compratore; l'espressione, di per sé non è di semplice traduzione; in genere è resa 'avere fiducia' ³³ e consisteva in una garanzia sostitutiva del pagamento del prezzo in presenza di un garante, di un pegno o di una *satisdatio*, consentendo il trasfe-

³⁰ M. MARRONE, Trasferimento della proprietà della cosa venduta e pagamento del prezzo, in AUPA. 62 (1992), 183 ss.; G.G. ARCHI, Il trasferimento della proprietà, cit., 176 ss.; C.A. CANNATA, Qualche osservazione sui primordi della compravendita romana, in Seminarios Complutenses de derecho romano 22 (2009), 13 ss.

³¹ S. VIARO, Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano, Padova 2011, 192 ss.; S. RONCATI, Emere vendere tradere. La lunga storia della regola di I. 2, 1, 41 nel diritto romano e nella tradizione romanistica, Napoli 2015.

³² G. PUGLIESE, Compravendita, cit., 26 ss., M. MARRONE, A proposito del passaggio della proprietà e del pagamento del prezzo, in Vendita e trasferimento della proprietà, II, cit., 479 ss., per cui già i decemviri come alternativa al pagamento del prezzo ai fini del passaggio della proprietà delle res vendute avrebbero richiesto la prestazione di idonee garanzie personali.

³³ Così L. VACCA, Osservazioni in tema di vendita, trasferimento della proprietà e pagamento del prezzo, in Koinonia 64 (2020), 1551, nt. 5 e 1449.